


Civile Ord. Sez. 3 Num. 6691 Anno 2018

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: AMBROSI IRENE

Data pubblicazione: 19/03/2018

Rep.  .f.

Ud. 18/12/2017

CC

**ORDINANZA**

sul ricorso 24761-2014 proposto da:

MARCOLONGO MARIA ROSA, CRISANTE ANGELA, FILIPPONE  
NICOLINO, FILIPPONE ALESSIA, elettivamente  
domiciliati in ROMA, VIALE GORIZIA 51-B, presso lo  
studio dell'avvocato FERRUCCIO ZANNINI, rappresentati  
e difesi dall'avvocato RAFFAELA ISCERI giusta procura  
a margine del ricorso;

**- ricorrenti -**

2017

2589

**contro**

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA , in persona del suo  
procuratore speciale dott.ssa ANNA ROSA CAVICCHI,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APRICALE 31,  
presso lo studio dell'avvocato MASSIMO VITOLO, che la



rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO  
RODOLFI, FILIPPO MARTINI, PIERCLAUDIO CIERI giusta  
procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

TORO MARCO, TORO GIOVANNI;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 371/2014 della CORTE D'APPELLO  
di L'AQUILA, depositata il 18/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 18/12/2017 dal Consigliere Dott. IRENE  
AMBROSI;



## FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 3 l. 21 febbraio 2006, n. 102, Nicolino Filippone, Maria Rosa Campolongo, Alessia Filippone e Angela Crisante (rispettivamente, nella qualità: di padre, madre, sorella e nonna del congiunto deceduto) chiedevano al Tribunale di Pescara di accertare la responsabilità -esclusiva o maggioritaria- di Giovanni Toro e Marco Toro (rispettivamente, proprietario e conducente dell'autovettura coinvolta nel sinistro *de quo*) e della compag

nia di assicurazione Unipol Assicurazioni s.p.a. nella causazione del sinistro (avvenuto in data 19 settembre 2005) a seguito del quale, tre giorni dopo (in data 22 settembre 2005), era deceduto il loro congiunto Andrea Filippone il quale a bordo del proprio motoveicolo veniva investito dall'autovettura e nell'impatto riportava lesioni gravissime cui seguiva il decesso. In particolare, chiedevano il risarcimento di tutti i danni sofferti "*jure proprio*" ed "*jure hereditario*" dal loro congiunto.

Si costituivano in giudizio i resistenti i quali eccepivano che la responsabilità fosse da ascrivere in via maggioritaria alla vittima e di aver versato, prima dell'introduzione del giudizio, a mezzo della compagnia di assicurazioni, la somma di Euro 115.000,00 quale offerta risarcitoria, trattenuta dagli attori in conto del maggior danno preteso.

Il Tribunale di Pescara, accertata la corresponsabilità in via paritaria tra le parti, condannò in solido i convenuti -a titolo di danno biologico terminale- al pagamento dell'importo di Euro 1.019.409,20 (parametrato ad una percentuale di invalidità permanente del 100%, moltiplicandola per il valore del punto pari ad Euro 11.020,64 e moltiplicandola nuovamente per il coefficiente demoltiplicatore di 0.925 in base alla età del danneggiato, sedicenne al momento del decesso); importo poi ridotto della metà in Euro 509.704,60 per il ritenuto paritario concorso di colpa.



La Corte di Appello di l'Aquila rigettò l'appello incidentale proposto dagli appellati ed in accoglimento dell'impugnazione principale proposta dalla società Unipolsai Assicurazioni s.p.a., da Giovanni Toro e Marco Toro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertò che agli eredi di Filippone Andrea, e quindi a Nicolino Filippone, Maria Rosa Campolongo, Alessia Filippone e Angela Crisante, spettasse a titolo di danno biologico *jure hereditario* la complessiva somma di Euro 60.000,00, con compensazione delle spese del grado e ponendo quelle di CTU nella misura della metà a carico delle parti.

La Corte di Appello, per quanto ancora rileva, ha innanzitutto rigettato l'appello incidentale proposto dagli appellati, confermando sul punto la statuizione del Tribunale che aveva riconosciuto la pari responsabilità tra il conducente dell'autovettura e la vittima nella causazione del sinistro; in secondo luogo, in accoglimento dell'appello principale della compagnia di assicurazione e dei Toro, la Corte territoriale ha confermato che andasse riconosciuto ai prossimi congiunti il danno biologico terminale - tenuto conto che dall'istruttoria esperita era emerso che la vittima, prima del decesso, fosse rimasta priva di sensi a causa delle gravissime lesioni riportate nel sinistro per la durata di tre giorni-, ma che la liquidazione di tale danno andasse ridotta nella misura di complessivi Euro 60.000,00 (ossia nella somma di 20.000,00 *per die*).

Propongono ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, Nicolino Filippone, Maria Rosa Campolongo, Alessia Filippone e Angela Crisante. Resiste con controricorso la UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.** Con l'unico motivo [*"Violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., artt. 2, 3, 13, 22, 27 e 32 Costituzione in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3"*] i ricorrenti lamentano che la Corte di appello, riformando parzialmente




la sentenza di primo grado, in merito al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da Andrea Filippone deceduto a seguito del sinistro stradale *de quo* e liquidati *jure hereditatis* ai congiunti, aveva limitato la liquidazione del risarcimento alla componente del cd. danno biologico terminale subito dalla vittima nel periodo di sopravvivenza tra il sinistro e il decesso, omettendo di considerare e valutare "nella sua interezza tutti gli aspetti o voci in cui si compendia la generale ma composita categoria del danno non patrimoniale, ivi compreso il danno da "perdita della vita".". Richiamano in proposito una pronuncia della S.C. (Cass. 23 gennaio 2014, n. 1361), pure menzionata dalla sentenza impugnata, che ha riconosciuto quale voce del danno non patrimoniale quello del danno da *perdita della vita* e si dolgono che la Corte di appello, nel limitare l'ammontare del danno non patrimoniale subito dalla vittima al mero aspetto del cd. danno biologico terminale, abbia omesso l'integrale riparazione del danno secondo un criterio di personalizzazione riconosciuto come necessario dalla giurisprudenza di legittimità in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.

**2.** Il motivo è infondato.

Questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha già avuto modo di affermare, che il cd. danno tanatologico, indicato in termini di danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofe o catastrofico (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n.26772; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26773), subito dalla vittima per la sofferenza provata nell'avvertire coscientemente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, assume rilievo il criterio dell'intensità della sofferenza provata (v. Cass.,20/8/2015, n. 16993; Cass., 8/4/2010, n. 8360; Cass., 23/2/2005, n. 3766; Cass., 1/12/2003, n. 18305), a prescindere dall'apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima.

Nella diversa ipotesi di morte cagionata dalla lesione, quando (come nella specie) tra le lesioni colpose e la morte intercorra un "apprezzabile



lasso di tempo" (nel caso in esame, 3 giorni), viene ritenuto risarcibile il danno biologico terminale (v. Cass. 28/8/2007, n. 18163 ), e "per il tempo di permanenza in vita" (v. Cass. 16/5/2003, n. 7632 ) in quanto "sempre esistente", per effetto della "percezione", anche - non cosciente", della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della sua vita ( v. Cass. 28/8/2007, n. 18163) ed il diritto di credito al relativo risarcimento viene ritenuto quindi trasmissibile *jure hereditatis* (v. Cass., 23/2/2004 n. 3549; Cass 1/2/2003, n. 18305; Cass. 16/6/2003, in 9620; Cass., 14/3/2003, n. 3728; Cass., 2/4/2001, n.4783; Cass. 10/2/1999, n. 1131; Cass., 29/9/1995, n. 10271).

E' stato altresì affermato che il *danno biologico terminale*, quale pregiudizio della salute che anche se temporaneo è massimo nella sua entità ed intensità ( v. Cass., 23/2/2004, n.3549) in quanto conduce a morte un soggetto in un sia pure limitato ma apprezzabile lasso di tempo (v. Cass. 23/2/2005, n.3766),

Va chiarito, peraltro, con riguardo al richiamo -formulato dai ricorrenti e dalla stessa sentenza impugnata- ad un precedente minoritario di questa Corte (Cass. n. 1361 del 2014), che l'orientamento maggioritario e tradizionale di questa Corte non è mutato in tema di risarcibilità del danno *da perdita della vita*; difatti le Sezioni unite hanno ritenuto che in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente; pertanto, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità *jure hereditatis* di tale pregiudizio, in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio (Cass. Sez. U, 22/07/2015 n. 15350). All'orientamento così confermato dalle Sezioni



unite è stata data continuità dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. 23/03/2016, n. 5684; Cass. 20/07/2016, n. 14940).

La corte di merito si è attenuta ai richiamati principi e non ha violato alcuno dei parametri normativi invocati dai ricorrenti né ha omesso di considerare e valutare nella sua interezza il danno non patrimoniale subito.

Nello specifico, ha adeguatamente argomentato in merito alla insussistenza nel caso in esame dello «stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte» della vittima che costituisce il presupposto del diverso *danno morale terminale*, laddove ha, viceversa, correttamente motivato in ordine alla sussistenza del *danno biologico terminale* fondato sul differente presupposto della persistenza in vita della vittima per un apprezzabile lasso di tempo; ha in proposito evidenziato che «subito dopo l'impatto il giovane è rimasto privo di sensi, come affermato dal primo giudice, proprio in virtù delle gravissime lesioni riportate» e che non fosse dubbio che tali gravissime lesioni avessero comportato «un notevolissimo danno biologico terminale negli ultimi tre giorni di vita del giovane».

Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, quindi, la Corte territoriale con argomentazioni che resistono alle censure formulate ha, per un verso, correttamente escluso la rilevanza dell'evento morte ai fini risarcitori e, per l'altro, ha apprezzato il danno biologico terminale risarcibile correlandolo all'entità della perdita subita (inabilità temporanea totale) e al tempo di durata di detta perdita (tre giorni), utilizzando poi ai fini della liquidazione il criterio equitativo adeguatamente personalizzato e adeguato al caso concreto, dando conto espressamente «della giovanissima età del Filippone, che all'epoca dei fatti, aveva appena sedici anni, delle gravissime condizioni di salute in cui si è trovato dopo l'impatto, avendo subito la lesione del midollo spinale, delle circostanze in cui si è verificato il sinistro».

**3.** In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.



**4.** Sussistono i giusti motivi – ai sensi dell’art. 92 c.p.c. nella formulazione risultante dalla sostituzione disposta dall’art. 2 legge n.263 del 2005, applicabile in ragione dell’epoca di introduzione del giudizio di primo grado– per l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità avuto riguardo alla peculiarità delle questioni e alla complessiva vicenda processuale.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

**Per questi motivi**

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 dicembre 2017.

**Il Presidente  
Giacomo Travaglino**

Il Funzionario  
Innocenzo BATTISTA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale